



## **STATUTO "ASSINTER ITALIA"**

### **TITOLO I**

#### **Costituzione - Sede – Durata – Scopi**

##### **Articolo 1**

###### **Costituzione - denominazione**

È costituita, con durata illimitata, una associazione senza fini di lucro, sotto la denominazione “ASSINTER ITALIA – Associazione delle Società per l’Innovazione Tecnologica nelle Regioni” in breve “ASSINTER ITALIA”.

L’Associazione opera in stretto raccordo con il Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS) ed in particolare con il Comitato Permanente per i Sistemi Informatici (CPSI) che ne costituisce un’articolazione organizzativa, sostenendo la realizzazione delle iniziative ivi individuate.

L’Associazione si propone, in armonia con le vigenti leggi in materia di decentramento amministrativo e di informatizzazione della Pubblica Amministrazione secondo le direttive nazionali espresse dal già Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) ora DigitPA, come polo tecnico organizzativo per una fattiva ed omogenea realizzazione della società dell’informazione e dell’economia digitale a supporto della diffusione della conoscenza e dello sviluppo del Sistema Paese.

##### **Articolo 2**

###### **Sede e Durata**

L’Associazione, ha sede legale in Roma, Via Piemonte n. 39.

Il domicilio degli Associati per quel che concerne i rapporti con l’Associazione, si intende eletto, a tutti gli effetti, presso la sede associativa.

Un’eventuale modifica della sede nell’ambito dello stesso Comune non rappresenta modifica dello Statuto.

La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea ai sensi dell’art. 22 del presente Statuto.

##### **Articolo 3**

###### **Scopi**

Sono scopi dell’Associazione :

a) la promozione della cooperazione tra le aziende associate finalizzata alla costituzione di forme associative di coordinamento, anche di natura consortile, tra le aziende



stesse, per lo svolgimento di attività e la diffusione di conoscenza in ambito di tecnologie dell'informazione per la pubblica amministrazione;

b) la promozione della cultura e dei valori della cooperazione interregionale e della collaborazione professionale nel settore della innovazione tecnologica e di cambiamento tecnico-organizzativo delle amministrazioni pubbliche;

c) la rappresentanza e la promozione del comparto delle aziende a partecipazione regionale e/o statale a capitale interamente pubblico, operanti nel Settore dell'informatica per la pubblica amministrazione secondo il modello "in house providing" nell'ambito della ricerca e/o lo sviluppo di tecnologie, di servizi e soluzioni, la produzione e/o l'integrazione di beni e servizi, l'innovazione organizzativa e/o commerciale e/o distributiva, la consulenza e la formazione, i contenuti;

d) la tutela degli interessi delle aziende predette e la cura delle relazioni delle stesse con le Istituzioni, le altre aziende ed il Mercato;

e) la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati e di informazioni, l'elaborazione di ricerche, studi e progetti relativi all'innovazione tecnologica ed allo sviluppo della società dell'informazione a livello europeo, nazionale e regionale;

f) lo sviluppo di eventuali progetti realizzati nell'ambito di partenariati o collaborazioni con soggetti terzi ed i necessari servizi correlati ovvero erogati in risposta alle esigenze specifiche dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori;

g) l'espletamento, nell'ambito dei predetti scopi, di ogni altro compito che, per deliberazione dell'assemblea, sia affidato alla Associazione;

h) l'Associazione può, inoltre, aderire ad organizzazioni ed enti senza fini di lucro nazionali, comunitari ed internazionali, che abbiano oggetto affine o connesso al proprio.

## **TITOLO II**

### **Gli Associati**

#### **Articolo 4**

##### **Associati**

Gli associati si dividono in due categorie:

1. Soci Ordinari
2. Soci Sostenitori

Possono aderire all'Associazione come Soci Ordinari:

a) aziende, enti, organizzazioni, raggruppamenti e consorzi il cui capitale sia detenuto totalmente da soggetti pubblici e partecipati dallo Stato e/o dalle Regioni e/o dalle Province Autonome secondo il modello "in house providing" di cui all'ordinamento comunitario e interno e che svolgano attività di consulenza, di produzione e di fornitura di tecnologie, prodotti, servizi e contenuti per l'informatica, nonché attività similari classificabili nell'ambito del settore dell'IT, rivolte ad Enti della pubblica amministrazione;

b) i consorzi di produzione di servizi IT composti da aziende di cui alla lettera a).



Possono aderire all'Associazione come Soci Sostenitori le aziende, gli enti, le organizzazioni, i raggruppamenti ed i consorzi il cui capitale sia detenuto a maggioranza da soggetti pubblici e partecipati dalle Regioni e/o dalle Province Autonome che svolgano le attività di cui alla lettera a), secondo comma, del presente articolo, e che abbiano avviato percorsi di pubblicizzazione completa, documentabili attraverso specifiche deliberazioni presentate a corredo della domanda di adesione all'Associazione.

I Soci Sostenitori possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto attivo e passivo. Una volta completato il processo di pubblicizzazione di cui al precedente comma, essi sono tenuti a comunicarlo alla prima Assemblea utile, assumendo automaticamente la qualifica di Soci Ordinari di cui al secondo comma del presente articolo.

Con delibera dell'Assemblea dei Soci da assumersi con l'unanimità dei voti dei presenti, l'Associazione potrà essere aperta anche alle Società "in house" degli enti locali, con modalità da definirsi da parte della stessa Assemblea sempre all'unanimità.

## **Articolo 5**

### **Ammissione e durata**

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e compilata sugli appositi moduli.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti.

Le domande vengono accettate dall'Assemblea con voto assunto all'unanimità dei presenti, previa verifica della riconducibilità dell'azienda alla tipologia di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

All'atto dell'ammissione l'associato si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di un contributo associativo annuale nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimenti giudiziari nei confronti degli associati morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso. Tali procedimenti avverranno esclusivamente innanzi al Foro di "Roma".

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, qualora l'associato non presenti domanda di recesso, con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio della denominazione sociale non estingue il rapporto associativo.

## **Articolo 6**

### **Diritti degli associati**

Ciascun associato ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione nonché di utilizzarne il logo nei limiti previsti dagli appositi regolamenti o deliberazioni.

Gli associati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione. Gli associati ordinari hanno, inoltre, diritto di

partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché siano in regola con gli obblighi statutari e con i pagamenti.

## **Articolo 7**

### **Doveri degli associati**

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso.

L'attività delle aziende associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine del comparto, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

In particolare l'associato ordinario e sostenitore deve:

a) rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci;

b) partecipare attivamente alla vita associativa contribuendo al raggiungimento degli scopi per cui l'Associazione si è costituita;

c) applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione, ove ritenuto conveniente dall'Associato stesso;

d) fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti utili per la realizzazione dell'attività dell'Associazione;

e) versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Assemblea;

f) tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti.

## **Articolo 8**

### **Sanzioni**

Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) richiamo del Presidente dell'Associazione comunicato per iscritto e motivato;

b) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;

c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;

d) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;

e) espulsione nel caso di ripetuta morosità, di comportamento scorretto o diffamatorio nei confronti dell'Associazione, o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa tra loro, od anche cumulativamente, dall'Assemblea dell'Associazione anche su segnalazione di un solo associato.

## **Articolo 9**

### **Cessazione della condizione di associato**

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso, con disdetta comunicata al Presidente dell'Associazione mediante lettera raccomandata del quale l'Assemblea prenderà atto;
- b) per scioglimento del soggetto associato, dal momento della formale comunicazione;
- c) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 8, primo comma, lett. e), del presente Statuto.

Con la risoluzione del rapporto associativo, l'associato perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione.

L'ente, nei confronti del quale il rapporto associativo cessa, è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi già determinati per l'anno solare corrente.

## **TITOLO III**

### **Organizzazione dell'Associazione**

## **Articolo 10**

### **Disposizioni generali sulle cariche**

Per rappresentanti delle aziende aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Camera di Commercio competente, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'azienda, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori, i dirigenti dell'azienda.

I rappresentanti delle aziende devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti degli associati, fatta salva quelle di Revisore contabile e salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto.

Tutte le cariche sociali sono remunerate in misura definita dall'Assemblea.

L'accesso alla carica direttiva di Presidenza dell'Associazione, è condizionata alla regolarità della posizione dell'azienda all'interno dell'Associazione.

## **Articolo 11**

### **Organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente dell'Assemblea;



- c) i Vice Presidenti;
- d) il Revisore contabile.

## **Articolo 12**

### **Assemblea**

L'Assemblea è composta:

- a) dagli associati in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea, i quali possono intervenire in Assemblea a mezzo delega;
- b) da due rappresentanti del Comitato Permanente per i Sistemi Informatici (CPSI) del CISIS, che ne dà comunicazione all'Assemblea. I due rappresentanti del CPSI sono membri dell'Assemblea fino a diversa comunicazione alla stessa da parte del CISIS.

Ciascuna delega deve essere inviata presso la sede dell'Associazione mediante e-mail, fax o lettera raccomandata anche consegnata a mano alla segreteria dell'Associazione almeno un giorno prima della data di prima convocazione o dell'inizio della discussione. L'originale dovrà essere comunque consegnato prima dell'inizio dell'Assemblea.

Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.

A ciascun Socio Ordinario e a ciascun rappresentante del CISIS è attribuito un solo voto.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Soci Sostenitori, il Revisore Contabile e il Segretario dell'Associazione.

## **Articolo 13**

### **Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria trimestralmente;
- b) in via straordinaria ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Presidente o quando lo richiedano tanti associati ordinari che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati ordinari, oppure ne faccia richiesta il Revisore Contabile, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, di cui all'articolo 16 comma primo del presente statuto, a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione e adottando accorgimenti che documentino l'avvenuto ricevimento della convocazione.



L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, nonché la data, l'ora ed il luogo della riunione ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

E' validamente costituita, anche in assenza di convocazione, l'Assemblea totalitaria in cui sia presente la totalità dei soci, il Presidente, i Vice Presidenti ed il Revisore Contabile, ed i presenti si manifestino adeguatamente preparati sugli argomenti da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è validamente costituita quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto al voto. Tuttavia, in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei membri con diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa. La partecipazione dei rappresentanti dei soci ed il loro voto possono avvenire in videoconferenza o in "Conferance Call".

L'Assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

Presiede l'Assemblea il Presidente, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente di cui all'articolo 16 comma primo del presente statuto, ed in caso anche egli sia assente, dal vice presidente.

Nell'eventualità di assenza anche di questi viene eletto al suo posto un "presidente di Assemblea" temporaneo. Le funzioni di segretario vengono svolte dal Segretario dell'Associazione e, in caso di sua assenza, da un delegato che il Presidente designa all'inizio della seduta, unitamente a due scrutatori qualora necessario.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

## Articolo 14

### Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

a) eleggere il Presidente con la maggioranza assoluta dei voti complessivi attribuiti ai soci e ai rappresentati del CISIS in Assemblea;

b) eleggere i Vice Presidenti, con la maggioranza assoluta dei voti complessivi attribuiti ai soci e ai rappresentati del CISIS in Assemblea;

c) eleggere il Revisore contabile ed il Segretario dell'Associazione, quest'ultimo su proposta del Presidente;

d) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente ivi compresi i servizi degli associati di cui all'art. 3 comma 1 lett. f) ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;

e) individuare, su proposta del Presidente, uno o più soci quali responsabili di specifiche linee di attività, da gestire in stretto raccordo con l'Assemblea ed il Presidente. Contestualmente al conferimento di tali attribuzioni, di seguito denominate "incarichi operativi", l'Assemblea ne determina in maniera espressa la durata, che comunque non può essere superiore al periodo residuo di vigenza della presidenza in carica, ferma restando la possibilità di loro revoca da parte della stessa Assemblea su proposta del Presidente. Nel caso in cui il mandato del Presidente cessi prima della sua naturale scadenza, le attribuzioni in essere rimangono valide sino alla nomina del nuovo Presidente;

f) esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

g) definire i contributi annuali di adesione secondo parametri oggettivi;

h) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere tecnicoeconomico, patrimoniale e finanziario;

i) approvare i bilanci preventivo e consuntivo e la relativa relazione;

j) adottare le sanzioni anche su segnalazione di un solo associato;

k) deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;

l) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;

m) definire eventuali compensi degli organi sociali;

n) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione;

o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;

p) modificare il presente Statuto;

q) sciogliere l'Associazione e nominare un liquidatore.

## **Articolo 15**

### **Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo. Dopo il secondo mandato, un'ulteriore rielezione è possibile solo dopo che sia trascorso un biennio.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti ovvero consulenti tecnici e professionisti nell'ambito di giudizi in cui sia coinvolta l'Associazione. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente può altresì delegare ai Vice Presidenti alcune delle sue attribuzioni, conferendo procure per specifiche categorie di atti e deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario di cui all'articolo 16 comma primo del presente statuto.

Venendo a mancare il Presidente, il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente fino al termine del mandato previsto, qualora la durata residua del mandato non ecceda i sei mesi. In caso contrario, si procede a nuova elezione del Presidente da parte dell'Assemblea.

Il Presidente presenta all'Assemblea gli indirizzi generali ed il programma di attività per la durata del mandato. In ragione di specifiche esigenze operative o di programma, il Presidente può proporre all'Assemblea il conferimento a uno o più associati degli incarichi di specifiche linee di attività, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettera e), del presente Statuto.

## **Articolo 16**

### **Vice Presidenti**

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da due Vice Presidenti, l'uno nominato tra i rappresentanti del CISIS in Assemblea l'altro nominato tra i rappresentanti dei soci in Assemblea. Quest'ultimo assume altresì le funzioni di vicario.

I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea, al più tardi, entro la successiva Assemblea.

Le deleghe attribuibili ai Vice Presidenti potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica per tutta la durata del mandato del Presidente e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

I Vice Presidenti sono rieleggibili per un secondo mandato consecutivo. Dopo il secondo mandato, un'ulteriore rielezione è possibile solo dopo che sia trascorso un biennio. Nel caso in cui i Vice Presidenti vengano a mancare durante il periodo di carica, essi sono sostituiti dall'Assemblea e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

## **Articolo 17**

### **Segretario**

Nell'ambito della propria funzione di indirizzo generale, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, definendone compiti e attribuzioni. Il Segretario può essere individuato anche al di fuori dei componenti l'Assemblea.

Il Segretario coadiuva il Presidente per l'attuazione delle direttive dell'Assemblea; può avere poteri di rappresentanza esterna dell'Associazione, in merito ad aspetti gestionali-operativi e sulla base di deleghe ad acta conferite dal Presidente. Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea, convoca gli eventuali Gruppi di Lavoro e ne coordina l'attività.

Il Segretario, con l'accordo del Presidente, provvede alla gestione del budget e del personale a disposizione dell'Associazione; redige, inoltre, i verbali delle Assemblee che sottoscrive congiuntamente al Presidente.

Il Segretario è coadiuvato da una struttura di Segreteria.

## **Articolo 18**

### **Revisore contabile**

L'Assemblea elegge un Revisore contabile scegliendolo anche al di fuori dei rappresentanti degli associati dell'Associazione, in una lista di almeno tre candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le aziende associate. Il Revisore deve avere la qualifica di Revisore dei Conti.

Ciascun associato può votare per non più di due candidati. Risulta eletto Revisore il candidato che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Nel caso vengano eletti nella carica liberi professionisti che non siano dipendenti o rappresentanti di associati, l'Assemblea dovrà deliberare l'eventuale emolumento economico loro riconosciuto.

Il Revisore contabile dura in carica due anni, scade in occasione dell'Assemblea ordinaria ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

Al Revisore contabile sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente:

- a. accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- b. verificare e controfirmare il bilancio consuntivo;
- c. redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea;
- d. accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito;
- e. effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

**TITOLO IV**  
**Patrimonio e bilanci**

**Articolo 19**  
**Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- d) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione;
- e) dalle somme derivanti da progetti finanziati in ambito pubblico o privato, o da specifici servizi di cui all'art. 3 comma 1 lett. f);
- f) dai contributi di organismi internazionali.

Con il patrimonio si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione. Gli associati che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

**Articolo 20**  
**Esercizio sociale e bilanci**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo quadrimestre dell'anno il Presidente deve compilare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Revisore Contabile.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Revisore Contabile almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

**TITOLO V**  
**Modificazioni dello Statuto e scioglimento dell'Associazione**

**Articolo 21**  
**Modificazioni statutarie**

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con una maggioranza pari ai quattro quinti degli aventi diritto al voto.

## **Articolo 22**

### **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere determinato solo dall'Assemblea. Quando venga domandato lo scioglimento della Associazione da un numero di associati rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di almeno due terzi della totalità dei voti assembleari.

L'Assemblea nomina un liquidatore, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'eventuale organismo di controllo previsto dalla legge.

## **Articolo 23**

### **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in tema di associazioni senza fini di lucro.